

**RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DEI
DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI
SWITCHING**

In vigore dall'1 aprile 2025

**Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com – versione integrata e modificata
dalla deliberazione 333/2024/R/gas**

RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DEI DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI SWITCHING	1
TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	3
TITOLO II	4
DATI DI MISURA E DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA	4
Articolo 3 Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione del cambio fornitore	4
Articolo 4 Messa a disposizione dei dati di misura in occasione del cambio fornitore	5
Articolo 5 Verifica lettura di sostituzione della fornitura.....	5

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIF, alla deliberazione 138/04, all'allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com e all'allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali sono rilevati e messi a disposizione i dati di misura in occasione di un cambio fornitore ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com, nonché le modalità con le quali vengono messi a disposizione i dati funzionali all'erogazione della fornitura, anche in caso di attivazione dei servizi di ultima istanza.

TITOLO II

DATI DI MISURA E DATI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 3

Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione del cambio fornitore

- 3.1 L'impresa di distribuzione adempie agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni di cui al TIVG e con le disposizioni introdotte con il presente Allegato.
- 3.2 Nel caso di cambio fornitore, la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna è effettuata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. L'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura rilevata al giorno di decorrenza di sostituzione della fornitura utilizzando il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di cambio fornitore e caratterizzandolo come effettivo.
- 3.3 Per i punti di riconsegna per i quali non si applica l'articolo 14bis del TIVG, l'autolettura effettuata dal cliente finale ai sensi dell'articolo 12 del TIF deve essere trasmessa all'impresa di distribuzione al più tardi entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di sostituzione della fornitura. In mancanza della misura effettiva rilevata, l'impresa di distribuzione procede alla validazione dell'autolettura in tempo per garantire il rispetto del termine temporale di cui al successivo comma 4.1. L'impresa di distribuzione ricondurrà l'autolettura validata al giorno di cambio fornitore utilizzando il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura e caratterizzandolo come effettivo.
- 3.4 Per i punti di riconsegna di cui all'articolo 14bis del TIVG l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno tre tentativi di acquisizione del dato al fine di ottenere la misura effettiva alla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di installazione del gruppo di misura.
- 3.5 In caso di indisponibilità sia della misura effettiva rilevata sia dell'autolettura, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la miglior stima nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15bis del TIVG.

Articolo 4

Messa a disposizione dei dati di misura in occasione del cambio fornitore

- 4.1 L'impresa di distribuzione mette a disposizione del SII, entro 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia, se effettiva o stimata, e il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione. L'impresa di distribuzione trasmette anche la data effettiva di raccolta della misura ed il corrispondente dato validato.
- 4.2 Il SII mette a disposizione dell'utente della distribuzione uscente e dell'utente della distribuzione entrante i dati ricevuti ai sensi del precedente comma 4.1, contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.
- 4.3 Con riferimento ai punti di riconsegna con trattamento MG e MM ai sensi del TISG, il SII mette a disposizione dell'utente della distribuzione entrante e dell'utente del bilanciamento entrante i dati storici di misura entro e non oltre il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, integrando i dati storici di misura relativi all'ultimo mese antecedente la data di decorrenza dello switching entro il sestultimo giorno del mese di attivazione contrattuale.

Articolo 5

Verifica lettura di sostituzione della fornitura

- 5.1 L'utente della distribuzione uscente e l'utente entrante possono richiedere all'impresa di distribuzione, tramite il SII, la verifica della lettura effettiva di sostituzione, entro 30 giorni dalla data di messa a disposizione di cui al precedente comma 4.2, con costi a carico della parte soccombente e contestuale rettifica dei dati se necessario.